

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SEZIONE SESTA CIVILE  
SOTTOSEZIONE 2**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  
Dott. D'ASCOLA Pasquale - Presidente -  
Dott. COSENTINO Antonello - Consigliere -  
Dott. GIANNACCARI Rossana - Consigliere -  
Dott. SCARPA Antonio - Consigliere -  
Dott. DONGIACOMO Giuseppe - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso OMISSIS proposto da:

AVVOCATO

- *ricorrente* -

contro

FIDEIUSSORI

- *intimati* -

per regolamento di competenza avverso ORDINANZA del TRIBUNALE DI BOLOGNA depositata il 2/1/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/12/2019 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO GIUSEPPE;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CIMMINO ALESSANDRO, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

1. Il tribunale di Bologna, con l'ordinanza in epigrafe, ha dichiarato la propria incompetenza, per essere competente il tribunale di Padova; il tribunale, in particolare, dopo aver evidenziato che: - AVVOCATO, con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c., aveva chiesto la liquidazione del compenso per l'opera difensiva prestata, in qualità di avvocato, in favore di FIDEIUSSORI nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo promosso dagli stessi, quali fideiussori della SOCIETÀ ALFA, nei confronti della SOCIETÀ BETA, definito con sentenza del tribunale di Padova in data 21/3/2018; - i resistenti, costituendosi tempestivamente, avevano eccepito l'incompetenza territoriale del tribunale di Bologna in favore di quello di Padova in ragione, tra l'altro, dell'inderogabile competenza del foro del consumatore, essendo tutti i resistenti nella circoscrizione di Padova ed avendo prestato la garanzia fideiussoria a titolo personale e non quali amministratori della SOCIETÀ ALFA; ha ritenuto la fondatezza dell'eccezione d'incompetenza territoriale sul rilievo che: a) "dall'esame della scrittura privata del 3/2/15, con cui la SOCIETÀ ALFA ha riconosciuto il proprio debito per Euro 108.686,90 in favore della società creditrice..., si evince che i tre resistenti si

*Sentenza, Corte di Cassazione, VI sez. civ. -2, Pres. D'Ascola - Rel. Dongiacomo, n. 10673 del 5 giugno 2020*

costituivano garanti e condebitori solidali della società debitrice personalmente, senza esplicitarne i motivi e in assoluta assenza di riferimenti circa eventuali cariche o ruoli ricoperti all'interno della società"; b) "dall'esame della visura camerale della SOCIETÀ ALFA... si evince che la stessa è OMISSIS; la compagine amministrativa della suddetta società è composta da OMISSIS; solamente quest'ultimo è l'unico soggetto coinvolto nel presente procedimento"; il tribunale, quindi, dopo aver ricordato che, in base alla direttiva Europea n. 93 del 2013 ed al codice del consumo, il consumatore è la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale eventualmente svolta, ha ritenuto, per un verso, che nel procedimento di ingiunzione proposto da un avvocato nei confronti del proprio cliente per il pagamento di onorari professionali, non trovano applicazione le regole sul foro del consumatore ove la prestazione professionale sia stata resa in un giudizio inerente all'attività imprenditoriale e professionale svolta dal cliente, e, per altro verso, che, nel caso in esame, due dei tre resistenti non hanno assunto la garanzia nell'ambito di un'attività imprenditoriale e professionale in quanto solo FIDEIUSSORE riveste una carica nella società debitrice, in qualità di semplice consigliere, mentre gli altri due risultano estranei alla "compagine amministrativa" per cui, "posto che il credito azionato dal ricorrente è unitario e solidale tra le parti e che i resistenti FIDEIUSSORI devono indubbiamente qualificarsi come consumatori", la competenza spetta al foro del consumatore, da individuarsi nel tribunale di Padova;

2. AVVOCATO, con ricorso notificato in data 14/1/2019, ha impugnato, per un motivo, la predetta ordinanza con regolamento di competenza; il ricorrente, in particolare, lamentando la violazione e la falsa applicazione delle norme sulla competenza territoriale previste dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 14 e della L. n. 794 del 1942, art. 28, in relazione ai criteri di competenza di cui all'art. 637 c.p.c., commi 1 e 3, ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto applicabile il foro del consumatore; così facendo, infatti, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha considerato che, nel caso di specie, l'obbligazione fideiussoria è stata obiettivamente e soggettivamente contratta come un'obbligazione di garanzia inerente l'attività imprenditoriale che gli oppositori esercitavano, a vario titolo e con varie funzioni societarie, al tempo in cui prestarono la garanzia poi azionata, nei loro confronti, dalla società creditrice; gli attori, invero, ha proseguito il ricorrente, all'epoca dei fatti, rivestivano nella SOCIETÀ ALFA le seguenti cariche sociali: FIDEIUSSORE UNO era socio; FIDEIUSSORE DUE era dipendente e direttore tecnico; FIDEIUSSORE TRE era l'amministratore delegato; la fideiussione del 3/2/2015, inoltre, ha aggiunto il ricorrente, riporta specificamente le sottoscrizioni dei garanti nei seguenti termini: "SOCIETÀ ALFA, in persona del legale rappresentante pro tempore, FIDEIUSSORE TRE", oltre ai nomi del socio "PADRE" e del socio "FIDEIUSSORE UNO", del consigliere di amministrazione della SOCIETÀ ALFA "FIDEIUSSORE DUE", e dell'amministratore delegato della SOCIETÀ ALFA; la visura storica della s.p.a. SOCIETÀ ALFA, infine, ha concluso il ricorrente, indica FIDEIUSSORE UNO come il socio fondatore della società, nella quale ha ricoperto tutte le cariche di vertice dell'amministrazione, ed espone che, alla data del 26/6/2015, i fratelli erano soci per una percentuale pari al 47,5% per ciascuno.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

3.1. La nozione di "consumatore", ai sensi della Direttiva n. 93 del 2013, art. 2, lett. b), ha un carattere oggettivo e dev'essere determinata alla luce di un criterio funzionale consistente nel valutare se il rapporto contrattuale in esame rientri nell'ambito di attività estranee all'esercizio di una professione (v. ord. del 19/11/2015 della Corte Giustizia UE in C-74/15, punto 27); - spetta, dunque, al giudice nazionale, investito di una controversia relativa a un contratto idoneo a rientrare nell'ambito di applicazione di tale direttiva, verificare, tenendo conto di tutte le circostanze della fattispecie e di tutti gli elementi di prova, se il contraente in questione possa essere qualificato come "consumatore" ai sensi della suddetta direttiva; - nel caso di una persona fisica che abbia garantito l'adempimento delle obbligazioni di una società

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Corte di Cassazione, VI sez. civ. -2, Pres. D'Ascola - Rel. Dongiacomo, n. 10673 del 5 giugno 2020*

commerciale, spetta quindi al giudice nazionale determinare se tale persona abbia agito nell'ambito della sua attività professionale o sulla base dei collegamenti funzionali che la legano a tale società, quali l'amministrazione di quest'ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale, o se abbia agito per scopi di natura privata; - della direttiva n. 93 del 2013, art. 1, paragrafo 1 e 2, lett. b), devono essere, in definitiva, interpretati nel senso che tale direttiva può essere applicata a un contratto di garanzia immobiliare o di fideiussione stipulato tra una persona fisica e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha contratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tale persona fisica ha agito per scopi che esulano dalla sua attività professionale e non ha alcun collegamento di natura funzionale con la suddetta società.

3.2. I requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società devono essere, pertanto, valutati, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire (Cass. n. 32225 del 2018), con riferimento alle parti dello stesso (e non già del distinto contratto principale), dando, appunto, rilievo - alla stregua della giurisprudenza comunitaria citata - all'entità della partecipazione al capitale sociale nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore; considerato, quanto al caso di specie, che:

4.1. Il giudizio innanzi al tribunale di Padova, in relazione al quale l'AVVOCATO ha esercitato l'attività difensiva, chiedendo poi il pagamento del compenso professionale, ha per oggetto le pretese creditorie asseritamente maturate nei confronti degli opposenti, quali garanti di una società di capitali (e cioè la SOCIETÀ ALFA), per aver sottoscritto, in data 3/2/2015, una fideiussione che ne ha garantito il debito verso la SOCIETÀ BETA.

4.2. Tale contratto, come risulta dalle visure camerali agli atti del giudizio, è stato sottoscritto da soggetti che, al momento di tale stipulazione o, comunque, nel periodo in cui la stessa è stata presumibilmente oggetto di trattativa e di conclusione, erano soci ovvero consiglieri di amministrazione della società garantita o, comunque, preposti alla sua gestione: in particolare, come gli stessi convenuti hanno riconosciuto (v. la comparsa di risposta, p. 4), FIDEIUSSORE DUE era socio della SOCIETÀ ALFA per una quota di 2.375.000 Euro, pari al 47,5% del capitale sociale e, fino al 24/12/2014, direttore tecnico della stessa nonché, fino al 25/11/2014, suo amministratore delegato; FIDEIUSSORE UNO ne era, fino al 24/12/2014, il responsabile tecnico; FIDEIUSSORE TRE, infine, era componente del suo consiglio di amministrazione ed amministratore delegato.

4.3. Dev'essere, pertanto, escluso che gli opposenti abbiano agito per scopi estranei all'attività imprenditoriale e professionale dagli stessi svolta (cfr. Cass. n. 780 del 2016, secondo cui, nel procedimento di liquidazione dei compensi di avvocato, non trovano applicazione le regole sul foro del consumatore ove la prestazione professionale sia stata resa, come nella specie, in un giudizio inerente l'attività imprenditoriale e professionale svolta dal cliente), per cui, non venendo nella specie in rilievo la disciplina dettata per il consumatore, è erronea la declaratoria di incompetenza territoriale fondata sull'applicazione del foro del consumatore.

Ritenuto, quindi, che il ricorso è fondato e dev'essere, come tale, accolto e, cassata l'ordinanza impugnata, dev'essere dichiarata la competenza del tribunale di Bologna, innanzi al quale rimette le parti anche ai fini della liquidazione delle spese del presente giudizio.

### **P.Q.M.**

la Corte così provvede: accoglie il ricorso; cassa l'impugnata ordinanza e dichiara la competenza del tribunale di Bologna, innanzi al quale rimette le parti anche ai fini della liquidazione delle spese del presente giudizio.

*Sentenza, Corte di Cassazione, VI sez. civ. -2, Pres. D'Ascola - Rel. Dongiacomo, n. 10673 del 5 giugno 2020*  
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 13 dicembre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 giugno 2020

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS